

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ
"RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI S.P.A."**

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - È costituita una società per azioni con la denominazione di
"RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI S.p.A."

Articolo 2 - La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione in proprio o tramite altri Enti e/o organizzazioni pubbliche o private di:

- congressi, mostre, fiere;
- manifestazioni commerciali, culturali, turistiche, sportive, ricreative e pubblici spettacoli;
- agenzie di viaggio e cambia valute;
- agenzie di pubblicità, marketing, promozione e pubbliche relazioni, attinenti l'attività della società;
- alberghi, attività ricettive e pubblici esercizi;
- trasporti in proprio e per conto terzi di persone e cose e trasporti a fune, attinenti l'attività della società;
- parcheggi a pagamento limitatamente al parcheggio pertinente le aree adiacenti il Palazzo dei Congressi ed i padiglioni fieristici e/o manifestazioni organizzate dalla società.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, inoltre, registrare, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti ed invenzioni; compiere ricerche di mercato per sé o per conto terzi; assumere e/o concedere rappresentanze in Italia e all'estero; concedere ed ottenere licenze per svolgere attività che abbiano attinenza con l'oggetto sociale.

Essa potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale; potrà pertanto in via esemplificativa ma non esclusiva, prendere o dare in affitto, costruire, acquistare, ristrutturare, vendere o permutare beni immobili, nonché acquistare, vendere, prendere o dare in affitto aziende; potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese sia italiane che estere, aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dei limiti di cui alla Legge n. 1815/39, Legge 28.11.1984 n. 792, Legge 03.02.1989 n. 39, Legge 1/91, Legge 52/91, Legge 197/91, D. Legislativo 385/93, D. Ministeriale 06 luglio 1994, D. Legislativo. 415/96, D. Legislativo 58/98 e delle disposizioni dell'articolo 2361 del Codice Civile.

Sempre con finalizzazione all'oggetto sociale, la Società potrà altresì prestare garanzie reali e personali, fidejussioni ed avalli a favore di Banche, Privati ed Istituti di Credito.

Articolo 3 - La Società ha sede in Riva del Garda (provincia di Trento).
L'organo amministrativo determina l'indirizzo della sede all'interno del predetto Comune.

L'assemblea ha facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'Estero

sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, stabilimenti ed altre dipendenze similari.

Articolo 4 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 5 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine, con delibera assembleare potrà essere anticipato o prorogato, nei modi e forme di legge.

CAPITALE SOCIALE E OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Il capitale sociale è di Euro 1.701.354,90 (unmilionesettecentounomilatrecentocinquantaquattro/90), diviso in azioni da nominali Euro 0,51 (Euro zero/51) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura, una o più volte per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quella delle precedenti azioni ai sensi dell'art. 2348 Codice Civile; in caso di aumento di capitale sociale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione in proporzione delle azioni possedute salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, osservato il disposto dell'art. 2441 Codice Civile.

Essendo però esclusa l'emissione dei relativi titoli, ciascun socio sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali in base all'iscrizione nel libro dei soci. La cessione totale o parziale delle partecipazioni sociali dovrà avvenire con l'annotazione dell'acquirente nel libro dei soci in base ad apposito atto notarile di trasferimento.

I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

Articolo 7 - Le azioni sono nominative ed indivisibili. In caso di comproprietà di una o più azioni i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Ove lo stesso non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni potranno essere fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari delle azioni.

Articolo 8 - Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, tanto a titolo oneroso che gratuito, al coniuge e parenti in linea retta entro il primo grado. Negli altri casi, le azioni, per atto tra vivi, prima di essere liberamente trasferite, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci. Chi intende cedere tutta o parte della propria partecipazione azionaria dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata r.r., all'organo amministrativo indicando oltre al numero delle azioni che intende trasferire, il prezzo richiesto per ciascuna azione ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento ivi compreso il nominativo dell'acquirente.

L'organo amministrativo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà dare avviso del trasferimento proposto a ciascun socio, mediante lettera raccomandata r.r., con l'indicazione di tutti gli

elementi relativi, ivi compreso il calcolo del numero delle azioni sulle quali il destinatario può esercitare il diritto di prelazione, ricavando i dati dalle scritturazioni del Libro Soci, riguardante il potenziale venditore, ed il destinatario della comunicazione.

Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di informazione, ciascun socio dovrà comunicare all'Organo Amministrativo se intende esercitare il diritto di prelazione, anche per le azioni che eventualmente risultassero inoptate, se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbia rinunciato.

In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato complessivamente su tutte le azioni poste in vendita, a pena di decadenza del diritto di prelazione sull'intera quota.

In caso di conferma, l'operazione di trasferimento potrà senz'altro essere perfezionata tra le parti interessate.

Il trasferimento delle azioni ha effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci.

Nel caso in cui le azioni poste in vendita siano insufficienti per il riparto proporzionale fra tutti i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione si procederà all'assegnazione per sorteggio.

Articolo 9 - Addivenendosi ad aumenti di capitale a pagamento, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero di azioni possedute. L'offerta di opzione, qualora non venga totalmente esercitata contestualmente alla deliberazione di aumento, deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

L'assemblea che delibera l'aumento di capitale determinerà le modalità, i termini e le condizioni per il collocamento delle azioni rimaste inoptate.

Articolo 10 - Nel caso di espropriazione forzata, in applicazione dell'art. 2480 c.c., in quanto compatibile, i soci avranno diritto ad essere preferiti pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci giorni dalla comunicazione da effettuarsi all'aggiudicatario.

Articolo 11 - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, anche infruttiferi; la società può altresì acquisire finanziamenti dai soci sia a titolo oneroso che gratuito, con obbligo di rimborso.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 12 - La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni e altri titoli di debito, compresi strumenti finanziari, nonché costituire patrimoni destinati per uno specifico affare.

ASSEMBLEE

Articolo 13 - L'assemblea, validamente convocata e costituita,

rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata e tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ed in luoghi facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

Articolo 14 - L'Assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, con mezzi anche telematici che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Potrà, inoltre, essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 Codice Civile.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo e per le altre delibere previste dall'art. 2365 c.c..

Articolo 15 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che risultino quindi iscritti nel Libro Soci.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci; sarà loro cura comunicare alla Società eventuali variazioni.

Articolo 16 - Ogni socio che, in base a quanto disposto nel precedente articolo, abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altra persona socio o non socio che non sia amministratore o dipendente della Società, fermo il disposto dell'art. 2372 c.c., e che non svolga direttamente o indirettamente attività in concorrenza con quella della Società.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il

suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazioni, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti, se necessario, di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire, a meno che non si tratti di assemblea totalitaria.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed, in caso di impossibilità, da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea designa il segretario di seduta, incaricato di redigere il verbale, anche tra persone non socie e, se lo ritiene necessario, nomina due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Trattandosi di deliberazioni dell'assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 18 - Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto ed è indivisibile.

Articolo 19 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta delle azioni rappresentate.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e sempre a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Articolo 20 - Le assemblee straordinarie sia di prima che di seconda

convocazione sono costituite validamente con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o con delega più dei due terzi del capitale sociale.

Esse deliberano sugli argomenti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono fatte salve le maggioranze inderogabili di legge.

Articolo 21 - Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri anche non soci nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, i quali durano in carica tre anni; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 la rappresentanza di ciascun genere non potrà essere inferiore ad un quinto del numero dei componenti dell'organo di amministrazione.

A partire dall'esercizio 2016, tale quota non potrà essere inferiore ad un terzo dei componenti.

Qualora dall'applicazione dei suddetti criteri non dovesse risultare un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta ovvero, per difetto, se inferiore a questo limite.

Articolo 23 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione dell'acquisto, vendita, permuta di immobili, la costituzione di diritti reali, la concessione di fidejussione a terzi per impegni altrui, l'acquisto di marchi, che vengono assegnati specificatamente all'Assemblea.

Le cessioni di azienda, le cessioni e/o vendita dei marchi, nonché la sottoscrizione e/o la cessione di contratti che comportino l'eventuale dismissione e/o la cessione a terzi degli eventi fieristici "Expo Schuh" ed "Expo Hotel" vengono parimenti assegnate al voto dell'Assemblea, che delibera in tali casi con una maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare uno o più consiglieri delegati con i propri o più limitati poteri e determinandone poteri, mansioni e retribuzioni, anche con rappresentanza esterna.

Potranno essere nominati procuratori per determinati atti e categorie di atti, con rappresentanza esterna nei limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare nel suo ambito un Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381 C.C..

Articolo 24 - Il Consiglio si raduna anche fuori della sede sociale, purché in Italia ed in luoghi facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto, su invito del Presidente o, quando ne sia fatta domanda, dalla maggioranza dei Consiglieri.

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi ai componenti ed ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza od in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax o, qualora preventivamente autorizzata dai singoli partecipanti da e-mail munito di firma digitale, inviato quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Anche in difetto di convocazione, sono validi i Consigli quando sono presenti tutti i membri ed i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità operative: l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso.

La scheda di voto è predisposta dalla società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della società, degli estremi delle deliberazioni consiliari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

La società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, la scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

La società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte al Consiglio di Amministrazione da colui che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione del quorum costitutivo, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla società entro le ventiquattro ore precedenti la riunione.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Consiglio di Amministrazione e conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente dell'organo di controllo, custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori consiliari le schede pervenute.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno dodici ore precedenti la riunione.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste, si considerano come non pervenute e, pertanto, non sono computate ai fini della valida costituzione del Consiglio di Amministrazione, né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte al Consiglio di Amministrazione, il titolare del diritto che ha espresso il voto per corrispondenza può manifestare a priori la propria volontà, scegliendo esclusivamente fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto formulate da altro membro dell'Organo amministrativo.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, la società dovrà comunicare a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione il testo delle modifiche o integrazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione entro due giorni mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

I membri del Consiglio di Amministrazione che hanno manifestato il loro voto per corrispondenza potranno fare pervenire alla società la propria manifestazione di volontà entro i successivi cinque giorni, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza, si presumerà che essi abbiano votato a favore della proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'esito delle votazioni non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la o le proposte di delibera si intenderanno approvate o respinte ad ogni effetto nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte dei membri del

Consiglio di Amministrazione.

In caso contrario, la o le proposte di delibera si intendono approvate o respinte ad ogni effetto il giorno successivo alla scadenza del termine come sopra previsto, entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza.

Di tali esiti si darà atto in apposito verbale di proclamazione dei risultati definitivi della votazione, da iscriversi e pubblicarsi a termini di legge unitamente al verbale consiliare.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea dei soci. Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per le delibere consiliari.

Le copie delle delibere, certificate conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno piena fede di fronte ai terzi.

Articolo 25 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede all'integrazione del Consiglio per cooptazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva, che a sua volta provvederà alla loro conferma o sostituzione definitiva, con amministratori che scadranno assieme a quelli che erano in carica al momento della nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà del numero degli amministratori s'intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Articolo 26 - Gli amministratori della società ed in particolare coloro che presteranno la propria attività in seno alla stessa, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso che sarà determinato dall'assemblea.

Il compenso potrà essere stabilito sia in misura fissa sia in misura percentuale sull'utile, al netto delle quote da destinare a riserve e salva la competenza dell'assemblea in ordine alla distribuzione degli utili.

BILANCIO E UTILI

Articolo 27 - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

RAPPRESENTANZA

Articolo 28 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni, nei limiti delle stesse.

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 29 - L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, al quale sarà affidato altresì il controllo contabile salvo che le disposizioni di legge o una apposita delibera di Assemblea Ordinaria non prevedano l'esercizio del controllo contabile da parte di una società di revisione, o da un revisore contabile.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; la nomina da parte dell'Assemblea dei componenti del Collegio sindacale dovrà garantire, nel suo complesso, la rappresentanza di genere in misura non inferiore ad un terzo.

Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti; la quota di rappresentanza di ciascun genere di cui al comma precedente si applica anche ai sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il compenso annuale dei sindaci, così come quello spettante al revisore contabile o alla società di revisione se nominati, sono determinati dall'assemblea degli azionisti all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e, se necessario esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

RECESSO

Articolo 30 - Il diritto di recesso è consentito per le cause espressamente previste dall'articolo 2437 del Codice Civile.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso sono quelli previsti dall'articolo 2347 - bis e dall'articolo 2437 - ter del Codice Civile.

La liquidazione della quota avverrà entro 12 mesi dalla data dell'esercizio dell'azione di recesso.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le norme di legge.

DELIBERE DI ASSUNZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ DELLE EVENTUALI SANZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE

Articolo 32 - Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.L. 18/12/1997 nr. 472 e ss.mm., la Società assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave, ed in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno alla Società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite all'art. 5, comma 3 dello stesso D.L..

La particolare gravità si intende approvata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando, venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 33 - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e Società e gli organi di essa, amministratori, liquidatori, in dipendenza del presente statuto e della vita sociale in genere, salvo quelle che per il loro oggetto sono riservate inderogabilmente alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, saranno decise esclusivamente da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà decideranno in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre speciali in materia.